



Giappone, Tokyo 07 - 10 marzo 2023

# COLLETTIVA ITALIANA A FOODEX JAPAN 2023

ICE Agenzia organizza una partecipazione collettiva di aziende italiane presso la fiera Foodex 2023 che si terrà a Tokyo dal 7 al 10 marzo 2023 presso il centro Fieristico Tokyo Big Sight.

La fiera Foodex di Tokyo è la più importante manifestazione fieristica agroalimentare del Giappone, nonché evento di grande richiamo commerciale e la principale iniziativa di diffusione e promozione del settore per l'intera area Asia Pacifico. La manifestazione rappresenta pertanto un appuntamento essenziale per le aziende già presenti sul mercato ma anche per quelle che desiderano entrarvi.

## PERCHE' PARTECIPARE

Sono previste due modalità di partecipazione alla Collettiva ICE Agenzia:

1. **STAND** di circa 10 mq.;
2. **VETRINA ESPOSITIVA** in area "Showroom" riservata **esclusivamente all'esposizione di prodotti delle aziende italiane newcomers, che non hanno esportato nessun prodotto in Giappone almeno negli ultimi 3 anni.** La vetrina sarà personalizzata con le insegne dell'azienda e consentirà l'esposizione di prodotti e materiali informativi. Lo spazio "Showroom" potrà essere presidiato **esclusivamente da personale ICE** con il compito di distribuire materiale e campioni e prendere nota dei contatti interessati. L'area Showroom non potrà essere in alcun modo presidiata da personale delle aziende italiane. Successivamente alla conclusione della fiera, saranno organizzati degli incontri B2B su piattaforma FIERA SMART 365 per mettere in contatto le aziende con i buyer interessati.

**N.B. Non sarà possibile esporre in vetrina prodotti surgelati.**

**ICE Agenzia si riserva il diritto di modificare o annullare le modalità di partecipazione in funzione delle misure adottate dalle Autorità nipponiche e dall'Ente fieristico.**

The International Food and Beverage Exhibition  
**FOODEX JAPAN**  
国際食品・飲料展

Acque Minerali e Bibite Analcoliche, Alimentari e Bevande, Altri Prodotti Alimentari, Bevande, Bevande Alcoliche Distillate, Carne Conservata e Prodotti a Base di Carne, Frutta e Ortaggi Conservati, Oli e Grassi Vegetali e Animali, Paste Alimentari e Prodotti Farinacei Simili, Pesce Conservato e Prodotti a Base di Pesce, Prodotti Lattiero Caseari, Prodotti di Pasticceria Conservati, Tabacco, Vino di Uve, ALIMENTARI, VINI E BEVANDE,

Luogo:  
Giappone, Tokyo  
Data Evento:  
07 - 10 marzo 2023  
Scadenza Adesioni:  
22/09/2022  
Data Pubblicazione: 19/09/2022  
Siti Utili:  
<https://www.jma.or.jp/foodex/en/>

Iscriviti alla Newsletter ICE:  
<https://www.ice.it/it/newsletter>

# Offerta ICE-Agenzia

L'allestimento dello stand fisico comprende:

- Affitto stand allestiti e arredati
- Consumi idrici ed elettrici
- Servizio di pulizia e vigilanza
- Lavaggio comune
- Area comune Assistenza personale ICE Tokyo e Ufficio Agroalimentare e Vini durante lo svolgimento della manifestazione
- Inserimento nel catalogo ufficiale della Fiera (esclusivamente elettronico)
- Creazione pagina sul sito web dedicato al Padiglione Italia
- Dimostrazioni di Cooking Show (da confermare)
- Elaborazione di materiale promozionale
- Pubblicità in fiera
- Inserzioni Pubblicitarie sulle principali riviste specializzate del settore

L'allestimento della vetrina espositiva comprende:

- Affitto vetrina espositiva personalizzata per l'esposizione di massimo 3 categorie di prodotto dello stesso produttore in area open space (nelle vetrine espositive non sarà possibile esporre prodotti surgelati)
- Consumi elettrici
- Servizio di pulizia e vigilanza
- Area comune Assistenza personale ICE Tokyo e Ufficio Agroalimentare e Vini durante lo svolgimento della manifestazione
- Inserimento nel catalogo ufficiale della Fiera (esclusivamente elettronico)
- Creazione pagina sul sito web dedicato al Padiglione Italia
- Dimostrazioni di Cooking Show (da confermare)
- Elaborazione di materiale promozionale
- Pubblicità in fiera
- Inserzioni Pubblicitarie sulle principali riviste specializzate del settore
- Organizzazione incontri virtuali dopo la fiera per le aziende partecipanti all'Area Showroom (aziende newcomers)

## NOTA BENE

- Solo per gli STAND, le aziende interessate potranno richiedere moduli aggiuntivi al costo di € 1.500,00 + IVA cad. Per favorire la massima partecipazione, la richiesta di moduli aggiuntivi al primo sarà presa in considerazione solo dopo aver assegnato i primi moduli a tutte le aziende aderenti entro i termini.
- Le aziende senza importatore in Giappone che intendano partecipare con stand dovranno ottenere il visto di ingresso in Giappone. Si prega di prendere visione del documento allegato "Normativa vigente per l'ingresso in Giappone". Se non potranno essere presenti fisicamente allo stand durante la fiera, dovranno provvedere ad ingaggiare un promoter/hostess che le rappresenti nello stand, con costi a proprio carico. L'Ufficio ICE di Tokyo potrà segnalare agenzie specializzate dove poter reclutare questo tipo di personale.
- Nello stand rappresentato da un agente/importatore potranno essere esposti prodotti di aziende diverse.
- Nella vetrina non è possibile esporre prodotti di diversi produttori.
- L'area Showroom non potrà essere in alcun modo presidiata da personale delle aziende italiane. L'Ente Fiera non potrà assolvere la funzione di garante per le aziende partecipanti con vetrina nell'area showroom.
- Nel caso in cui le aziende ammesse usufruiscano di fondi comunitari per campagne di promozione ad hoc, non sarà in ogni caso consentito esporre alcun banner o immagine all'interno dello stand che faccia riferimento a tali progetti finanziati dall'UE.

## Normativa Vigente per l'Ingresso in Giappone

Si prega di prendere visione del documento allegato alla presente Circolare Informativa dal titolo "Normativa Vigente per l'Ingresso in Giappone" che illustra le regole attualmente in vigore per l'ingresso di cittadini Italiani in Giappone.

Si consiglia di consultare regolarmente anche il sito dell'Ambasciata d'Italia a Tokyo ([https://ambtokyo.esteri.it/ambasciata\\_tokyo/it/archivio-news/viaggiare-durante-il-covid-19.html](https://ambtokyo.esteri.it/ambasciata_tokyo/it/archivio-news/viaggiare-durante-il-covid-19.html)) e del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale "Viaggiare Sicuri" (<https://www.viaggiare Sicuri.it/country/JPN>) per aggiornamenti su eventuali limitazioni all'ingresso in Giappone.

## CONTATTI

### ICE-AGENZIA ROMA

ICE - Agenzia per la promozione all'estero e internazionalizzazione delle imprese italiane  
Via Liszt 21 - 00144 Roma

### UFFICIO AGROALIMENTARE E VINI

**Dirigente:** BRUNELLA SACCONI  
Riferimenti: **Marco Luongo; Valentina Petroli; Luca Simonelli**  
Email: [foodex2023@ice.it](mailto:foodex2023@ice.it)  
Pec: [agroindustria@cert.ice.it](mailto:agroindustria@cert.ice.it)  
Tel: +39 0659926125/9250/9635

### ICE TOKYO

EMBASSY OF ITALY, TOKYO - TRADE PROMOTION SECTION  
SHIN AOYAMA WEST BLDG. ,16TH FLOOR - 1.1.1  
MINAMI AOYAMA , MINATO-KU  
107-0062 TOKYO  
Direttore: ERICA DI GIOVANCARLO  
Tel: 00813 34751401  
Fax: 00813 34751440  
[tokyo@ice.it](mailto:tokyo@ice.it)

## Modalità di adesione

Primo Stand € 1.500,00

Vetrina Espositiva € 500,00

Eventuali Moduli Espositivi Aggiuntivi € 1.500,00 Cad.

Per partecipare con STAND compilare il modulo online al seguente link:

[https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd\\_-9-pwne5SAoqTbdiJQoWGpvthAXbjJokpv0j0Xrxxrkj5g/viewform](https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd_-9-pwne5SAoqTbdiJQoWGpvthAXbjJokpv0j0Xrxxrkj5g/viewform)

Per partecipare con VETRINA ESPOSITIVA compilare il modulo online al seguente link:[https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf\\_3JWbCf8GqTWHGdefZMz2Rh78bl3kFJNqIKMYwSEP9vJINw/viewform](https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf_3JWbCf8GqTWHGdefZMz2Rh78bl3kFJNqIKMYwSEP9vJINw/viewform)

**Gli Enti/Associazioni/ConSORZI/Regioni possono richiedere un numero massimo di 5 stand.**

**Il costo per 1 modulo espositivo è di € 1.500,00 + IVA. Le aziende interessate potranno richiedere moduli aggiuntivi al costo di € 1.500,00 + IVA cad. Per favorire la massima partecipazione, la richiesta di moduli aggiuntivi al primo sarà presa in considerazione solo dopo aver assegnato i primi moduli a tutte le aziende aderenti entro i termini.**

**Il costo per 1 vetrina espositiva è pari a € 500,00 + IVA e non sarà possibile richiedere vetrine aggiuntive.**

**Le aziende senza importatore in Giappone che intendano partecipare con stand dovranno ottenere il visto di ingresso in Giappone. Si prega di prendere visione del documento allegato "Normativa vigente per l'ingresso in Giappone". Se non potranno essere presenti fisicamente allo stand durante la fiera, dovranno provvedere ad ingaggiare un promoter/hostess che le rappresenti nello stand, con costi a proprio carico. L'Ufficio ICE di Tokyo potrà segnalare agenzie specializzate dove poter reclutare questo tipo di personale.**

A conclusione della registrazione online, ICE-Agenzia invierà una email di conferma con allegato il modulo di partecipazione compilato in base alla modalità scelta. Il modulo dovrà essere STAMPATO, TIMBRATO e FIRMATO dal Legale rappresentate e inviato IN UN UNICO FORMATO PDF con oggetto "FOODEX 2023 - Stand + nome azienda" oppure "FOODEX 2023 - Vetrina espositiva+nome azienda" esclusivamente via PEC ad [agroindustria@cert.ice.it](mailto:agroindustria@cert.ice.it) entro e non oltre la scadenza del **22/09/2022**. Non sarà possibile processare domande con allegati multipli o in formati diversi dal PDF.

Le richieste di adesione potranno non essere accolte se incomplete o ricevute oltre il termine indicato. Non saranno accolte domande di adesione pervenute da aziende morose nei confronti di ICE-Agenzia.

## RINUNCE E PENALI

Successivamente all'invio delle Lettere di Ammissione da parte di ICE-Agenzia, l'eventuale rinuncia potrà essere comunicata per iscritto a mezzo PEC, a firma del Legale Rappresentante dell'azienda.

Come specificato dall'Art. 13 del Regolamento generale per la partecipazione alle iniziative ICE:

- nulla è dovuto dall'azienda nel caso in cui le rinunce vengano notificate entro 10 giorni dalla data di ricezione indicata nella Lettera di Ammissione all'iniziativa;
- se la rinuncia viene comunicata oltre i 10 giorni, l'azienda è tenuta al pagamento dell'intero ammontare stabilito per ciascuno STAND assegnato (pari a €1.500) o del valore della VETRINA ESPOSITIVA (pari a €500).

L'azienda rinunciataria sarà tenuta al solo pagamento di una penale pari al 15% dell'ammontare dovuto, nel caso in cui lo STAND o la VETRINA ESPOSITIVA vengano riassegnati in tempo utile ad altra azienda.

Nel caso di assegnazione di stand fisico, la penale sarà dovuta anche nel caso di STAND NON PRESIDATO (no show) in Fiera, una volta che l'azienda sarà stata ammessa a partecipare alla manifestazione fieristica. Nel caso di assegnazione di vetrina espositiva, la penale sarà dovuta nel caso NON ARRIVINO I PRODOTTI DA ESPORRE in Fiera, una volta che l'azienda sarà stata ammessa a partecipare alla manifestazione fieristica (Verificare con attenzione le tempistiche e i costi di spedizione dei prodotti).

## INFO AGGIUNTIVE

Per le aziende partecipanti con le vetrine espositive non sarà possibile la distribuzione/de gustazione di prodotti sfusi ma solo di prodotti somministrati o in porzioni monodose già confezionate. I campioni dovranno essere spediti in quantità limitate.

Gli espositori con stand potranno effettuare la degustazione seguendo le norme stabilite dall'Ente fiera.

Per tutto quanto qui non disciplinato si rinvia al "Regolamento Generale per la partecipazione alle iniziative promozionali organizzate dall'ICE Agenzia".

**ICE AGENZIA: Bonus Export Digitale per le microimprese manifatturiere**

In un contesto in costante evoluzione e sempre più digital, ICE Agenzia ha messo a disposizione un nuovo servizio di sostegno dei processi di digitalizzazione delle microimprese manifatturiere che può essere di interesse di molte imprese espositrici alle manifestazioni fieristiche. Il programma finanzia le spese per l'acquisto di soluzioni digitali per l'export (hardware, software, formazione e servizi) attraverso un voucher di importo variabile:

- fino a 4.000 euro (a fronte di spese non inferiori a 5mila euro iva esclusa) per le microimprese manifatturiere;
- fino a 22.500 euro (a fronte di spese non inferiori a 25mila euro iva esclusa) per reti o consorzi.

Ulteriori informazioni e chiarimenti sono disponibili sul sito [www.ice.it/bonus-exportdigitale](http://www.ice.it/bonus-exportdigitale).

# REGOLAMENTO GENERALE PER LA PARTECIPAZIONE ALLE INIZIATIVE PROMOZIONALI ORGANIZZATE DALL'ICE - AGENZIA PER LA PROMOZIONE ALL'ESTERO E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE ITALIANE

Il presente regolamento ha carattere di indirizzo generale. Particolari specifiche attinenti alle singole iniziative sono precisate nelle relative circolari di pubblicizzazione.

## ART. 1. PREMESSA

Le iniziative sono organizzate dall'ICE, Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, di seguito denominata ICE-Agenzia, per sviluppare l'internazionalizzazione delle imprese italiane, nonché la commercializzazione dei beni e dei servizi italiani nei mercati internazionali, e di promuovere l'immagine del prodotto italiano nel mondo. Tale attività è svolta nel quadro della politica di promozione ed internazionalizzazione delle imprese in conformità alle linee guida e di indirizzo strategico assunte dalla Cabina di Regia istituita dal D.L. 6/12/11 n. 201, convertito dalla L. 214 del 22/12/11.

## ART. 2. PARTECIPAZIONE

Sono ammesse a partecipare le aziende italiane, regolarmente registrate presso le CCIAA. Qualora partecipino tramite propri incaricati o rappresentanti in loco, rispondono direttamente dell'osservanza delle norme di partecipazione. Sono altresì ammessi a partecipare organismi italiani quali federazioni, associazioni, enti pubblici e privati e consorzi. La richiesta di partecipazione da parte di tali organismi viene considerata come "domanda collettiva" di partecipazione, salvo accordi diversi che dovranno essere di volta in volta concordati con l'ICE-Agenzia in sede di ammissione alla manifestazione. Anche per tali soggetti, nonché per le aziende ammesse loro tramite, valgono tutte le norme contenute nel presente "Regolamento" unitamente a quelle contenute nelle circolari emanate dall'ICE-Agenzia per la specifica iniziativa. Il termine "azienda" indicato nel presente "Regolamento" vale anche per gli organismi e soggetti di cui sopra che richiedono di partecipare all'iniziativa in riferimento.

## ART. 3 - PRODOTTI AMMESSI E VERIFICHE

I prodotti promossi e/o esposti in occasione di eventi organizzati dall'ICE-Agenzia devono obbligatoriamente rispettare la normativa prevista per i prodotti Made in Italy ai sensi del Regolamento di Attuazione del Codice Doganale Comunitario (Regolamento CEE 02/07/1993 n° 2454), dalla legge 24 dicembre 2003 n° 350 (finanziaria 2004) così come integrata dal D.L. 14 marzo 2005 n° 35 (decreto competitività) convertito in legge 14 maggio 2005 n° 80, dal D.L. 25 settembre 2009 n° 135 convertito in legge 20 novembre 2009 n° 166, e dalla Legge 08 aprile 2010 n° 55. È quindi fatto tassativo divieto di promuovere e/o esporre negli eventi promozionali organizzati dall'ICE-Agenzia prodotti che non rispettino tale succitata normativa. Le aziende produrranno, unitamente alla "domanda di ammissione" di cui al successivo art. 3, un'apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex art. 47 del D.P.R. 445/2000 circa il rispetto della succitata normativa per i prodotti Made in Italy promossi e/o esposti.

Fatta salva la possibilità di esperire ogni ulteriore azione legale qualora ne ricorrano gli estremi, l'ICE-Agenzia si riserva il diritto di effettuare verifiche, senza preavviso, sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà di cui sopra e sull'effettiva ed esclusiva promozione e presenza di prodotti Made in Italy da parte delle aziende partecipanti, durante gli eventi promozionali organizzati dall'ICE-Agenzia. Le verifiche durante le iniziative promozionali vengono effettuate dall'ICE-Agenzia attraverso il proprio personale, anche locale, con l'eventuale supporto di personale tecnico incaricato, esperto in materia doganale, su disposizione impartita dall'Ufficio Responsabile dell'iniziativa. Nel corso delle verifiche viene redatto un apposito verbale che viene inviato all'impresa entro 5 giorni lavorativi dalla data della verifica. Entro lo stesso termine il verbale viene trasmesso al Dirigente dell'Ufficio responsabile presso la sede di Roma dell'ICE-Agenzia che, nel caso siano state riscontrate irregolarità, provvede alle contestazioni formali all'impresa entro ulteriori 5 giorni. L'impresa ha la possibilità di produrre controdeduzioni entro e non oltre 10 giorni dal ricevimento delle contestazioni. Scaduto tale termine, il Dirigente dell'Ufficio Responsabile presso la sede di Roma dell'ICE-Agenzia di Roma potrà decidere la sospensione dell'azienda alla partecipazione delle iniziative organizzate dall'ICE-Agenzia per un periodo di minimo 6 (sei) mesi ad un massimo di 3 (tre) anni.

## ART. 4. DOMANDA DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONI

L'adesione all'iniziativa può essere avanzata esclusivamente tramite la "domanda di ammissione" con le modalità previste dalla/e circolare/i informativa/e.

Deve pervenire entro i termini indicati per la specifica iniziativa, insieme a un'apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex art. 47 del D.P.R. 445/2000 circa il rispetto della succitata normativa per i prodotti Made in Italy promossi ed esposti, di cui all'art. 3.

In ogni caso, sono prese in considerazione, prioritariamente, le "domande di ammissione" pervenute nei termini stabiliti, debitamente compilate e sottoscritte.

Deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'azienda con apposizione del timbro recante la denominazione sociale.

L'ICE-Agenzia si riserva la facoltà di accettare le domande di ammissione e di accogliere, in tutto o in parte, le richieste di area o altro in esse contenute, senza privilegio alcuno per i partecipanti alle edizioni precedenti.

Sono escluse le aziende che: non sono in regola con i pagamenti dovuti all'ICE-Agenzia o all'ICE-Istituto nazionale per il Commercio Estero; non si sono attenute a disposizioni impartite in precedenti occasioni o hanno assunto un comportamento tale da recare pregiudizio al buon nome dell'ICE-Agenzia o all'immagine dell'Italia; non hanno dimostrato sufficiente serietà commerciale causando lamentele o proteste giustificate da parte degli operatori locali; non hanno osservato norme e regolamenti imposti dai singoli Enti fieristici esteri organizzatori delle manifestazioni o leggi del paese ospitante; hanno agito in violazione delle norme a tutela della proprietà intellettuale; non hanno comunicato, entro la data di realizzazione dell'evento o entro il termine previsto dalla/e circolare/i, la propria rinuncia alla partecipazione ad iniziative che non prevedevano quota di partecipazione causando lamentele o proteste giustificate da parte delle altre aziende italiane ed estere partecipanti. In ogni caso l'eventuale mancato accoglimento della domanda di ammissione sarà comunicato all'azienda interessata con l'indicazione delle relative motivazioni.

## ART. 5. QUOTA DI PARTECIPAZIONE

La quota di partecipazione, indicata nella circolare relativa alla specifica iniziativa, ha natura di concorso al complesso delle spese da sostenere per la realizzazione dell'iniziativa e non è quindi riferibile a singole prestazioni se non espressamente previsto. Le prestazioni comprese nella quota di partecipazione sono indicate nella circolare relativa alla specifica iniziativa. Tale quota è definita a forfait oppure, in caso di fiere o mostre, parametrata ai mq. o ai "moduli" e non è comprensiva dell'IVA, ove dovuta. La quota di partecipazione potrà, per cause sopravvenute, essere soggetta ad aumenti. Con la firma della "domanda di ammissione" l'azienda si impegna a sostenere tale eventuale maggiore onere sempre che esso sia contenuto entro un massimo del 10%.

## ART. 6. PARTECIPAZIONI A TITOLO GRATUITO

Il presente Regolamento è valido anche per le iniziative che non prevedono per l'adesione il pagamento di una quota di partecipazione.

## ART. 7. AMMISSIONE ED ASSEGNAZIONE AREA ESPOSITIVA

L'ammissione all'iniziativa è data dall'ICE-Agenzia a mezzo comunicazione scritta. L'assegnazione delle aree e degli stand viene decisa dall'ICE-Agenzia tenuto conto delle esigenze organizzative, funzionali, tecniche-progettuali e dell'ottimale impostazione complessiva dell'iniziativa. A causa delle caratteristiche dell'area o della ripartizione degli spazi l'ICE-Agenzia può avere necessità di assegnare una superficie non esattamente corrispondente per dimensione ed ubicazione a quella richiesta. L'ICE-Agenzia si riserva la possibilità di modificare, ridurre e cambiare in qualsiasi momento l'ubicazione e/o le dimensioni dell'area assegnata, qualora esigenze e/o circostanze lo richiedessero, senza diritto alcuno da parte dell'espositore ad indennità o risarcimenti.

In caso di riduzione della superficie assegnata spetterà all'azienda una proporzionale riduzione della quota di partecipazione con relativo rimborso. Non è permesso subaffittare o cedere a terzi la totalità o parte della superficie espositiva assegnata. Non è permesso ospitare nello stand altre aziende o esporne i prodotti senza preventivo accordo scritto con l'ICE-Agenzia.

## ART. 8. PAGAMENTI E RIMBORSI

Con la sottoscrizione della "domanda di ammissione" l'azienda si impegna a versare l'ammontare dovuto. Per talune iniziative può essere richiesto dall'ICE-Agenzia un anticipo sull'importo totale. Trascorsi 10 giorni dalla data di comunicazione dell'ammissione all'iniziativa l'ICE-Agenzia procederà all'emissione della fattura per l'importo da corrispondere. L'azienda ammessa prende atto che, per espressa pattuizione qui assunta tra le parti, anche in espressa deroga a quanto indicato dall'art. 4 comma 2 del D. Lgs. 9 novembre 2002 n. 231, il termine di pagamento della fattura è indicato sulla fattura medesima e che il mancato rispetto del termine determina, senza che sia necessaria la costituzione in mora, l'applicazione da tale momento e sino al saldo, degli interessi legali di mora ai sensi del D. Lgs. 9 novembre 2002 n. 231 e successive integrazioni e modificazioni e delle spese per danni previste nel medesimo Decreto Legislativo.

In caso di variazione di data la restituzione avrà luogo nei limiti suindicati solo se l'azienda non riconfermerà la propria adesione. Qualora l'azienda non abbia provveduto al pagamento della quota dovuta nei termini previsti dalla fattura o dalla circolare di partecipazione, decade da ogni diritto di partecipazione e pertanto non potrà prendere possesso dello stand inizialmente assegnato o partecipare all'iniziativa.

## **ART. 9. PRESTAZIONI A CARICO DELL'AZIENDA ESPOSITRICE**

Sono di norma a carico dell'azienda espositrice le seguenti prestazioni alle quali la stessa dovrà provvedere in proprio ed a proprie spese, salvo diversa indicazione: spedizioni-trasporto-consegna campionari fino a destinazione nell'area-stand assegnato, ed eventuale ritorno, con operazioni doganali e pratiche connesse; sistemazione campionario in esposizione all'interno area-stand, compresa movimentazione, apertura-chiusura immagazzinamento imballaggi; collegamenti elettrici, idrici ed aria compressa dal punto di erogazione all'interno dell'area-stand fino ai macchinari-apparecchiature in esposizione; erogazione aria compressa nei padiglioni fieristici sprovvisti di impianto centralizzato; forniture particolari e/o aggiuntive di allestimento-arredo oltre quelle indicate per la specifica iniziativa, previo nulla osta dell'ICE-Agenzia; assicurazione contro rischi trasporto, danni e furto campionari e materiali esposti prima, durante e dopo la manifestazione; viaggio e soggiorno con prenotazioni connesse. Il reperimento del personale per lo stand e l'installazione di telefoni, fax ed altre apparecchiature può essere richiesto all'ICE-Agenzia fermo restando che i relativi costi saranno a carico dell'azienda partecipante.

## **ART. 10. DOTAZIONE E SISTEMAZIONE AREA-STAND**

L'area e/o lo stand, se predisposto dall'ICE-Agenzia, vengono forniti secondo quanto indicato nelle circolari della specifica iniziativa. Forniture particolari non comprese nelle dotazioni potranno eventualmente essere fornite solo se richieste con congruo anticipo e con addebito a parte. Eventuali richieste di variazioni, modifiche o integrazioni presentate in loco potranno essere soddisfatte nei limiti delle possibilità, sempre con addebito. A conclusione dell'iniziativa gli espositori devono riconsegnare l'area assegnata e gli arredi/dotazioni nelle stesse condizioni in cui sono stati consegnati. Sono a carico degli espositori gli eventuali danni causati dagli stessi.

La scritta richiesta dalla azienda partecipante per il cartello/insegna dello stand potrà essere sintetizzata e/o modificata dall'ICE-Agenzia laddove fosse necessario per esigenza di spazio ovvero per garantire un'uniformità di presentazione della grafica. L'esposizione di eventuali manifesti, cartelli od altro materiale pubblicitario o promozionale può essere limitata ovvero sottoposta ad autorizzazione dell'ICE-Agenzia in presenza di esigenze di decoro, di immagine e di rispetto delle leggi e dell'etica vigente nel paese ospitante.

## **ART. 11. AREA/STAND NON ALLESTITI**

Nel caso di iniziative in cui l'ICE-Agenzia procede alla sola assegnazione dell'area e/o stand senza allestimenti, le aziende partecipanti dovranno provvedere all'allestimento e/o arredamento della propria area/stand impegnandosi a rispettare le indicazioni organizzative e tempistiche impartite nonché rispettare i regolamenti generali, le norme di montaggio-smontaggio, di sicurezza, di copertura assicurativa ecc., previsti e pubblicati dagli Enti o Società organizzatrici della manifestazione.

## **ART. 12. SISTEMAZIONE E PRESENTAZIONE CAMPIONARIO**

L'espositore si impegna ad essere presente nel proprio stand per la verifica del campionario e la sistemazione dello stesso entro il termine indicato per la specifica iniziativa. L'espositore si impegna altresì, prima della chiusura della manifestazione, a non abbandonare lo stand, e a non iniziare lo smontaggio o il reimballaggio del campionario prima del termine previsto dalla/e circolare/i o dal regolamento dell'ente fieri. Il mancato rispetto di tale regola, recando un danno all'immagine della manifestazione e dell'Italia, può comportare l'esclusione da altre iniziative dell'ICE-Agenzia. L'ICE-Agenzia si riserva la facoltà di far ritirare dall'esposizione quei prodotti, oggetti o arredi che non siano in linea con l'immagine della manifestazione o dell'Italia, con i fini istituzionali dell'attività dell'ICE-Agenzia stesso, con il tema dell'iniziativa, con i regolamenti della fiera o le leggi del paese in cui ha luogo l'iniziativa stessa.

E' in ogni caso vietato esporre prodotti stranieri e/o distribuire materiale pubblicitario a tali prodotti.

## **ART. 13. RINUNCE**

L'azienda che non fosse in grado di partecipare all'iniziativa deve inoltrare immediatamente una comunicazione scritta all'ICE-Agenzia avente valore legale nelle modalità eventualmente previste per la specifica iniziativa.

Se la rinuncia viene notificata all'ICE-Agenzia entro 10 giorni dalla data in cui è stata comunicata l'ammissione all'iniziativa o la riduzione della superficie assegnata, nulla è dovuto dall'azienda.

In casi eccezionali, espressamente previsti nella/e circolare/i informativa/e, e dipendenti dalla tipologia delle iniziative e dalle loro finalità, nonché dalla ristrettezza dei tempi di realizzazione, tale termine può essere ridotto. Non può, tuttavia, essere inferiore a 2 giorni.

Trascorso detto termine, salvo diversa regolamentazione prevista espressamente nella circolare della specifica iniziativa, l'azienda è tenuta al pagamento dell'intero ammontare dovuto, necessario a coprire i costi impegnati e/o sopportati dall'ICE-Agenzia per la realizzazione dell'iniziativa.

Ove lo spazio espositivo inizialmente assegnato all'azienda rinunciataria, venga successivamente riassegnato in tempo utile ad altra/e azienda/e, la prima sarà

tenuta al solo pagamento di una penale pari al 15% dell'ammontare dovuto. In caso di iniziative che non prevedano la riassegnazione di spazi/ stand, trascorso tale termine, l'azienda è tenuta al pagamento dell'intero ammontare dovuto.

## **ART. 14. RECLAMI**

Eventuali vizi nell'adempimento degli obblighi assunti dall'ICE-Agenzia, dovranno essere immediatamente contestati dall'azienda ammessa all'iniziativa con circostanziato reclamo scritto all'ICE-Agenzia onde consentirne l'accertamento, la rimozione e la eventuale azione di regresso nei confronti di terzi responsabili. L'ICE-Agenzia potrà rispondere degli eventuali danni derivanti dai vizi accertati entro il limite massimo della quota di partecipazione corrisposta dall'azienda per la specifica iniziativa. In particolare, relativamente ai vizi negli allestimenti-arredi dell'area-stand, l'azienda dovrà, a seconda se gli stessi vengano rilevati: al momento della consegna, avanzare circostanziato reclamo scritto al funzionario o tecnico ICE-Agenzia presenti in loco - a pena di decadenza - entro e non oltre il giorno dell'inaugurazione della specifica iniziativa (il suddetto termine assume valore essenziale anche ai fini del primo comma dell'art. 1578 C.C., ed il mancato reclamo scritto entro il termine sopra indicato comporta l'accettazione senza riserve dell'area-stand); durante lo svolgimento dell'iniziativa, comunicarli per iscritto al funzionario o tecnico ICE-Agenzia presenti in loco - a pena di decadenza - entro e non oltre la fine della manifestazione. L'eventuale risarcimento derivante dai vizi sopracitati sarà comunque commisurato con riferimento solo al costo.

## **ART. 15. AZIONI DI COMUNICAZIONE - PUBBLICITÀ**

L'ICE-Agenzia pur assicurando la massima attenzione e cura, non risponde di errori ed omissioni eventualmente occorsi nelle diverse azioni di comunicazione-pubblicità realizzate per la specifica iniziativa (brochure, catalogo ufficiale fiera, catalogo collettiva italiana, audiovisivi, inserzioni stampa, etc.).

## **ART. 16. TRASPORTI, SPEDIZIONIERI, FORMALITÀ DOGANALI**

Per particolari iniziative l'ICE-Agenzia si riserva la facoltà di segnalare, ad ogni buon fine operativo-logistico, uno o più spedizionieri per l'espletamento di tutte le operazioni connesse con il trasporto dei materiali espositivi, le procedure doganali ovvero per l'introduzione o la movimentazione delle merci nell'ambito dell'area espositiva. L'ICE-Agenzia non è responsabile delle prestazioni degli spedizionieri segnalati. Il rapporto tra lo spedizioniere e l'espositore è diretto. L'espositore è tenuto a rispettare le norme doganali italiane e quelle del paese nel quale viene realizzata l'iniziativa predisponendo la necessaria documentazione. L'espositore è comunque responsabile di fronte alle leggi del paese nel quale si svolge l'iniziativa per l'introduzione o l'esportazione di materiali o prodotti per i quali vigano divieti o restrizioni.

## **ART. 17. ASSICURAZIONE**

La quota di partecipazione non comprende, salvo diversa indicazione, alcuna assicurazione a beni e persone. L'assicurazione del campionario, quando prevista, è condizionata all'invio all'ICE-Agenzia, entro i termini indicati, della fattura pro-forma o altro documento da cui risulti la quantità, descrizione e valore della merce destinata all'esposizione. L'ICE-Agenzia non è responsabile per perdite o danni ai prodotti esposti e/o qualsiasi altro bene dell'espositore, dei suoi rappresentanti, dei suoi invitati e visitatori, come pure degli incidenti in cui possano essere coinvolti.

## **ART. 18. ORGANIZZAZIONE VIAGGI**

Per particolari iniziative l'ICE-Agenzia si riserva la facoltà di segnalare, ad ogni buon fine operativo-logistico, una o più Agenzie di viaggio per l'organizzazione del viaggio, la gestione delle prenotazioni alberghiere ed aeree, ecc. Nessuna responsabilità potrà essere addebitata all'ICE-Agenzia per disservizi che si dovessero verificare. Il rapporto tra l'Agenzia e l'espositore è diretto.

## **ART. 19. PERSONALE PER LO STAND**

L'ICE-Agenzia offre un servizio di ricerca personale per lo stand (interpreti, hostess, ecc.). Pur assicurando la massima attenzione nella scelta nessun addebito potrà essere mosso all'ICE-Agenzia per eventuali controversie con tali addetti. Il rapporto tra detto personale e l'azienda è diretto.

## **ART. 20. FORO COMPETENTE**

Per le controversie che eventualmente dovessero insorgere tra l'ICE-Agenzia e le aziende ammesse a partecipare alla manifestazione, sarà competente esclusivamente il Foro di Roma.

Data

Firma e timbro del Legale Rappresentante



ITALIAN TRADE AGENCY

ICE - Agenzia per la promozione all'estero e  
l'internazionalizzazione delle imprese italiane

## DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ

(dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del DPR 445 del 28.12.2000)

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_, in qualità di rappresentante legale di:

Impresa  Consorzio di imprese  Start-up  RTI (Reti di imprese) \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

con sede legale in \_\_\_\_\_ cap. \_\_\_\_\_

prov. \_\_\_\_\_ e-mail \_\_\_\_\_

Codice Fiscale \_\_\_\_\_ P.IVA \_\_\_\_\_

con riferimento all'iniziativa \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

(indicare nome-luogo e data di svolgimento), consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, secondo quanto disposto dall'articolo 76 del DPR 445 del 28.12.2000,

### DICHIARA

ai sensi dell'art. 3 del Regolamento Generale per la partecipazione alle iniziative promozionali organizzate dall'ICE-Agenzia, che i prodotti promossi e/o esposti in occasione dell'evento di cui sopra rispettano la normativa prevista per i prodotti Made in Italy ai sensi del Regolamento di Attuazione del Codice Doganale Comunitario (Regolamento CEE 02/07/1993 n° 2454), dalla legge 24 dicembre 2003 n° 350 (finanziaria 2004) così come integrata dal D.L. 14 marzo 2005 n° 35 (decreto competitività) convertito in legge 14 maggio 2005 n° 80, dal D.L. 25 settembre 2009 n° 135 convertito in legge 20 novembre 2009 n° 166, e dalla Legge 08 aprile 2010 n° 55.

La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà deve essere sempre trasmessa all'ICE-Agenzia

Data \_\_\_\_\_

Luogo \_\_\_\_\_

(Timbro dell'impresa e firma del legale rappresentante)



ITALIAN TRADE AGENCY

ICE - Agenzia per la promozione all'estero e  
l'internazionalizzazione delle imprese italiane

## **INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 (“RGPD”)**

I suoi dati personali sono trattati al fine di consentirle la partecipazione all'Evento organizzato da Agenzia ICE e i suoi partners.

Il conferimento dei dati contrassegnati come obbligatori è indispensabile per usufruire del servizio richiesto; l'eventuale rifiuto di fornire tali informazioni ne impedirà l'erogazione. Il conferimento dei dati contrassegnati come facoltativi è finalizzato esclusivamente alla possibilità di offrirle un servizio maggiormente personalizzato. Saranno altresì trattati dati di servizio quali informazioni relativi al traffico telematico dei servizi audio e videoconferenza per la gestione alla partecipazione all'Evento. Nel caso in cui l'evento sia documentato con mezzi audiovisivi, ritraendo il pubblico partecipante, il materiale raccolto potrà essere diffuso tramite stampa, canali social, radio, web, tv. La permanenza nel luogo di svolgimento verrà considerata come assenso alla raccolta audiovisiva ed alla possibile diffusione.

I suoi dati potranno essere comunicati ad altri soggetti esclusivamente al fine di assicurare la migliore riuscita dell'Evento o per adempiere a compiti di interesse pubblico e specifici obblighi di legge.

I dati conferiti confluiscono altresì nella Banca Dati Centrale dell'Agenzia ICE, che potrà utilizzarli nell'ambito della propria attività istituzionale e dunque per promuovere e sviluppare il commercio del suo prodotto e/o servizio all'estero, come previsto dell'art. 14, comma 20, D.L.98/11 convertito in L.111/11 come sostituito dall'art.22 c. 6 D.L. 201/11 convertito in L.214/11 e modificato dall'art.2 cc. 6 e 7 del D.L. 104/2019 convertito dalla L. 132/2019, nel rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 13 e seguenti del Regolamento UE 2016/679 sulla tutela dei dati personali delle persone fisiche, come richiamate dall'art. 4 del citato Regolamento. I suoi dati potranno, quindi, essere utilizzati per l'invio di proposte di partecipazione ad altre iniziative organizzate dall'Agenzia ICE quali fiere, workshop, seminari, corsi di formazione, ecc. ed utilizzati per rilevare la customer satisfaction ed effettuare altri sondaggi attinenti alle attività istituzionali e di pubblico interesse dell'Agenzia ICE.

Il trattamento avverrà con modalità cartacee e/o informatizzate.

Le ricordiamo, inoltre, che potrà esercitare in qualunque momento i diritti di cui all'articolo 15 e ss. del Reg. UE 2016/679.

Per ogni informazione è possibile rivolgersi al Titolare del trattamento: Agenzia-ICE, Via Liszt 21, 00144 Roma, o al responsabile dell'Ufficio organizzatore dell'iniziativa riportato nella presente comunicazione, della sede di Roma, o al Responsabile della Protezione Dati al seguente indirizzo email: [privacy@ice.it](mailto:privacy@ice.it).

Se desidera avere informazioni più dettagliate, legga il testo completo dell'informativa al seguente link <https://www.ice.it/it/privacy>

## DICHIARAZIONE DI INTENTO

Eventuale Dichiarazione di Intento, intestata all'ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane (Codice Fiscale - P.IVA 12020391004) dovrà essere trasmessa all'indirizzo: [dichiarazionidintento@ice.it](mailto:dichiarazionidintento@ice.it) unitamente alla ricevuta di presentazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate.

Per le operazioni di acquisto da effettuare dal 1° marzo 2017, la Dichiarazione d'intento andrà inviata secondo il modello previsto dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 2/12/2016 e le regole stabilite dalla Risoluzione n. 120 del 22/12/2016.

La mancata trasmissione della Dichiarazione di Intento e della ricevuta telematica dell'Agenzia delle Entrate comporterà l'impossibilità di emettere fatture in esenzione IVA.

È altresì esclusa la possibilità di intervenire successivamente all'emissione di fattura.



## Normativa Vigente per l'Ingresso in Giappone

Si informa che il Giappone dal 1/3/2022 ha parzialmente riaperto le frontiere per motivi di business previo rilascio di visto. Il numero di ingressi giornalieri consentiti (che include anche i cittadini stranieri con resident permit validi, visti business e di altre tipologie) è ancora contingentato ma dal 7/9/2022 è stato innalzato a 50.000 al giorno. Per ulteriori dettagli: [https://www.mofa.go.jp/ca/fna/page4e\\_001053.html](https://www.mofa.go.jp/ca/fna/page4e_001053.html)

I viaggiatori in entrata in Giappone, compresi gli stessi giapponesi, devono presentare il certificato attestante il completamento del ciclo vaccinale con tre dosi. In alternativa devono presentare un certificato di esito negativo del PCR test effettuato entro 72 ore prima della partenza dall'Italia. Le compagnie aeree rifiuteranno l'imbarco di coloro che sono sprovvisti della documentazione indicata.

Per maggiori dettagli sui vaccini riconosciuti dal governo giapponese: [https://www.mofa.go.jp/ca/fna/page24e\\_000317.html](https://www.mofa.go.jp/ca/fna/page24e_000317.html)

La procedura di rilascio della documentazione finalizzata all'ottenimento del visto di ingresso per finalità di business prevede che:

- L'interessato debba essere invitato da un'organizzazione (società, importatore, agente e comunque non un privato) che possa garantire il rispetto delle norme previste.
- Il Ministero degli Affari Esteri Giapponese (MOFA) dovrà rilasciare un certificato di accettazione nei confronti della società che si propone come garante e, successivamente, potrà autorizzare l'interessato a procedere con la richiesta del visto in Italia.

Le aziende che desiderino provare ad entrare in Giappone devono quindi avviare la procedura con notevole anticipo in collaborazione con una società locale di propria fiducia (società, importatore, agente e comunque non un privato), senza una garanzia che i visti vengano rilasciati in tempo utile. **L'Agenzia ICE non può assolvere la funzione di garante con il Ministero.**

Per le aziende senza importatore in Giappone che intendano partecipare con stand l'Ente fiera JMA sarà disponibile ad assolvere la funzione di garante (Receiving Organization) e provvederà alla registrazione nel sistema ERFS.

Le aziende interessate dovranno consegnare anticipatamente copia del passaporto e i dati sui voli/hotel ecc., seguendo le regole che verranno stabilite dall'Ente fiera.

**L'Ente fiera potrà assolvere la funzione di garante solo per soggiorni che coincidono strettamente al periodo della fiera.** Tutte i dettagli saranno comunicati agli espositori ammessi e interessati.

**Per le aziende partecipanti con la vetrina espositiva nell'Aera Showroom, non è prevista la presenza fisica degli espositori durante la fiera e pertanto l'Ente Fiera non sarà disponibile ad assolvere la funzione di garante.**

Si consiglia di consultare regolarmente anche il sito dell'Ambasciata d'Italia a Tokyo ([https://ambtokyo.esteri.it/ambasciata\\_tokyo/it/archivio-news/viaggiare-durante-il-covid-19.html](https://ambtokyo.esteri.it/ambasciata_tokyo/it/archivio-news/viaggiare-durante-il-covid-19.html)) e del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale "Viaggiare Sicuri" (<https://www.viaggiasesicuri.it/country/JPN>) per aggiornamenti sulle limitazioni all'ingresso in Giappone.